

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020

BANDO N. 2 : Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

1.2 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

2.1.1 Ambito di applicazione

2.2 Requisiti di ammissibilità

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

3.1.1 Scheda tecnica di progetto

3.2 Dimensione dei progetti

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4 Spese ammissibili

3.5 Intensità dell'agevolazione

3.6 Divieto di cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

4.2 Modalità di presentazione della domanda

4.3 Documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento

5.2 Istruttoria di ammissibilità

5.3 Cause di non ammissione

5.4 Valutazione della domanda

5.4.1 Criteri di valutazione

5.4.2 Criteri di premialità

5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto

6.2 Sottoscrizione del contratto

6.3 Obblighi del beneficiario

6.3.1 Obblighi Reg. CE 1303/2013

6.3.2. Obblighi di informazione e collaborazione con la Regione

6.3.3 Obbligo attivazione tirocinio

6.4 Modifiche dei progetti

6.5 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa. Subentri

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

- 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
- 7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto
- 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
- 7.4 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento
- 7.5 Domanda a saldo

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- 8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti
- 8.2 Rinuncia
- 8.3 Controlli e ispezioni
- 8.4 Decadenza dal beneficio
- 8.5 Risoluzione del contratto
- 8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata
- 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 8.8 Sanzioni

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 9.3 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Definizioni;
- B1) e B2) Modello di domanda Bando 1, Bando 2;
- C1) e C2) Modalità di presentazione della domanda- Bando 1, Bando 2;
- D) Dichiarazione Deggendorf;
- E) Dichiarazione ambientale;
- F1) e F2) Scheda tecnica di progetto -Bando 1, Bando 2;
- G) Spese ammissibili e non ammissibili, rendicontazione;
- Allegati H1) e H2) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali -Bando 1, Bando 2;
- I) Riferimenti normativi;
- J1) e J2) Schema di Contratto -Bando 1, Bando 2;
- K) Schema di fideiussione;
- L) Dichiarazione titoli abilitativi;
- M) Dichiarazione aiuti "de minimis";
- N) Dichiarazione possesso requisiti di impresa

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

Con il presente bando la Regione Toscana intende agevolare la promozione di progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese, in attuazione dell'Asse 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori" del programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, la cui proposta è stata approvata con delibera di Giunta regionale n.617 del 21/07/2014.

L'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "De Minimis", e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, si prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 933 del 27/10/2014, relativa alla gestione in anticipazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Direttive di attuazione per la selezione di progetti in materia di efficientamento energetico delle imprese.

Il bando finanzia progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi realizzati da Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI).

Gli interventi dovranno essere realizzati in immobili e/o unità locali esistenti sedi di attività produttive e/o altre attività economiche aventi sede nel territorio regionale.

Il bando è strutturato sul modello a fase unica: i soggetti interessati presenteranno un progetto che verrà selezionato e ammesso alla graduatoria di merito.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:
<http://www.sviluppo.toscana.it/bandoenergia2>

¹ Cfr. Allegato I "Riferimenti Normativi"

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 1,5 milioni di euro.

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive, nel rispetto dello stanziamento programmato dal POR FESR 2014-2020 previsto per gli aiuti agli investimenti per l'efficientamento energetico dei processi produttivi.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda, in forma singola, le **Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI)²** così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 06 maggio 2003 n. 2003/361/CE e le **Grandi Imprese (GI)**.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande.

Ciascuna domanda potrà riguardare **solo una sede operativa³/unità locale esistente** destinataria dell'intervento **avente sede nel territorio regionale.**

Sono ammessi gli interventi realizzati in immobili e/o unità locali nella disponibilità dell'impresa richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente e in cui si svolge l'attività economica.

2.1.1 Ambito di applicazione

Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C - Attività manifatturiere;

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;

Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare:

² Cfr. Allegato A "Definizioni" per la definizione di MPMI

³ Ai fini del presente bando si intende per sede operativa una unità locale nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi

ALLEGATO 2 - Bando 2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

E' escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

E' incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE per impianti con potenza installata uguale o superiore ad 1 MW elettrico.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI) così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 06 maggio 2003 n. 2003/361/CE o Grande Impresa (GI);
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁴ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
3. essere in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di aiuto superiore ad euro 150.000,00⁵ ;
4. possedere la capacità economico-finanziaria⁶ in relazione al progetto da realizzare;
5. avere sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere impresa in "difficoltà"⁷ secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
10. possedere la capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁸ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi intervenuti nell'ultimo biennio alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni

⁴ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014

⁵ Art. 83 D.Lgs.159/2011

⁶ Cfr. Allegato A "Definizioni" per la definizione di REQUISITO DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

⁷ Cfr. Allegato A "Definizioni" per la definizione di IMPRESA IN DIFFICOLTA'

⁸ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

e alla partecipazione a gare pubbliche⁹ secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

11. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹⁰;
 - c) inserimento dei disabili¹¹;
 - d) pari opportunità¹²;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f) tutela dell'ambiente¹³;
13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007¹⁴;
14. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
15. rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis"¹⁵;
16. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;
17. finanziabilità del progetto: in caso di necessità di ricorrere al credito bancario fornire la sottoscrizione della banca comprovante la richiesta di finanziamento da parte delle imprese. Ai fini della concessione del contributo dovrà essere presentata la delibera di finanziamento della banca.

La domanda può essere presentata sia dal **proprietario** dell'immobile che dal soggetto che gestisce l'attività economica (es. affittuario) fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare i requisiti di cui al presente paragrafo.

Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di quest'ultimo attestante l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda e l'assunzione dell'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 1) e dei punti da 5) a 17) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenuta nello schema di domanda (Allegato B).

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti 5) e 6) sono resi sotto forma di impegno (tramite apposita dichiarazione da parte del richiedente), e devono risultare da visura camerale prima della prima erogazione a qualsiasi titolo (di anticipo, di stato avanzamento lavori (S.A.L.) e di saldo).

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

¹⁰ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

¹¹ Legge 12-03-1999 n. 68

¹² D.Lgs. n. 198/2006.

¹³ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹⁴ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato C

¹⁵ Reg. (UE) n° 1407/2013

requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo¹⁶, il possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 8) e 17) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁷ non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 11) e 12).

Sviluppo Toscana S.p.A., Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 286 del 7 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni:

1. prima dell'approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁸:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 2) a 4)
- verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1), 5), 6), 7) 16) e 17) dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario;

2. dopo l'approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli a pena di decadenza¹⁹:

- controllo puntuale sui beneficiari ammessi a contributo del possesso dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti da 8) a 12);
- controllo a campione dei rimanenti requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti da 13) a 15);

3. alla prima erogazione a titolo di "anticipo", "stato di avanzamento lavori" o "a saldo" - per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 5, 6 e 7 sui beneficiari dell'erogazione a pena di revoca per inadempimento;

- procede al controllo puntuale sui beneficiari ammessi a contributo del possesso del requisito di cui al punto 7) a pena di revoca per inadempimento;

4. dopo l'erogazione "a saldo", procede al controllo puntuale sui beneficiari dell'erogazione a pena di revoca per inadempimento, del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del contratto.

¹⁶ L.R.35/2000,art.5 sexies-decies;D.Lgs. 39/2010

¹⁷ Decreto 20/02/2014 n.57

¹⁸ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2

¹⁹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

Con il presente bando la Regione Toscana intende agevolare la promozione di progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico dei processi produttivi delle imprese.

Bando 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

Gli interventi ammissibili riguardano in particolare operazioni per il risparmio, la riduzione, la stabilizzazione della crescita dei consumi energetici e per la razionalizzazione degli usi finali delle imprese.

Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- Recupero calore di processo da forni, cogenerazioni, ecc;
- Coibentazioni compatibili con i processi produttivi;
- Modifiche impianti produttivi con interventi molto specifici di riduzione dei consumi energetici;
- Automazione e regolazione degli impianti di produzione;
- Movimentazione elettrica, motori elettrici;
- Accumulo, riciclo e recupero acqua di processo;
- Accumulo, recupero acqua per teleriscaldamento;
- Rifasamento elettrico

Sono ammissibili solo progetti il cui inizio lavori è successivo alla presentazione della domanda.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto, un progetto corredato di tutta la documentazione indicata al paragrafo 4.3 e nella stessa scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F del bando.

Le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopracitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda) maggiore o uguale al 20%.

Per le azioni di efficientamento energetico dei processi produttivi che comportino anche un aumento della produzione, e quindi presumibilmente un aumento dei consumi energetici a livello assoluto, al fine del conseguimento del risparmio energetico, la misurazione e/o la stima del consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento è da effettuarsi o a parità di capacità produttiva ex ante intervento o come di energia necessaria per produrre l'unità di prodotto alla massima capacità produttiva possibile ante intervento e post intervento.

Le domande ai fini dell'ammissibilità devono prevedere interventi che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti nelle seguenti Direttive, laddove applicabili:

- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

- DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica del progetto da allegare alla domanda.

Per ciascuna tipologia di intervento devono essere illustrati le caratteristiche tecniche, gli obiettivi in termini di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, le spese ammissibili e gli eventuali pareri, autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli interventi del progetto e i tempi di realizzazione.

3.1.1 Scheda tecnica di progetto

La **scheda tecnica di progetto** deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi e le caratteristiche tecniche e prestazionali del progetto;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- gli obiettivi prefissati.

La **scheda tecnica di progetto**, oltre a prevedere gli elementi utili a verificare i criteri di valutazione e di premialità, dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- **relazione tecnica o audit energetico ante intervento**, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, contenente obbligatoriamente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni;
- **relazione tecnica del progetto**, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, con la descrizione del progetto e degli obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di potenza e produzione di energia e di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti;
- **preventivi** rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento.

Le relazioni sopracitate dovranno essere firmate da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Gli interventi dovranno essere conformi con quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

La **relazione tecnica del progetto** dovrà obbligatoriamente illustrare:

- metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti;
- caratteristiche tecniche e prestazioni degli interventi con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento degli ultimi 3 anni in termini percentuali (maggiore o uguale al 20%) e di miglioramento dell'efficienza energetica.
- potenza e produzione di energia dell'impianto
- riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ eq e CO₂);
- superamento dei requisiti minimi previsti nelle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/CE e 2012/27/CE.
- tempi di realizzazione degli interventi;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto;

ALLEGATO 2 - Bando 2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

- disponibilità delle aree e degli immobili in cui realizzare gli interventi;
- planimetria generale ed elaborati grafici nei quali siano evidenziate la localizzazione, completa di estremi catastali, e le caratteristiche tecniche degli interventi.

Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'impresa deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità].

3.2 Dimensione dei progetti

Non sono ammessi progetti che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'avvio dei lavori deve essere successivo alla presentazione della domanda.

E' data facoltà all'eventuale beneficiario di iniziare i lavori prima della pubblicazione del decreto di concessione del contributo. In questo caso sono ammissibili anche le spese sostenute nel periodo tra la data della domanda e quella di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell'aiuto.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell'aiuto, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.2.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra costituisce causa di revoca totale del contributo.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA :

- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
- spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto.

Per il dettaglio delle spese si rimanda all'Allegato G del bando "Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione".

3.5 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi della L.R. n. 35/2000²⁰, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di contributo in conto capitale.

Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 "de minimis" l'importo massimo del contributo che un'impresa autonoma o impresa unica può ricevere nell'ambito del regime de minimis è pari a € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti) e a €100.000,00 per impresa autonoma o impresa unica che opera nel settore trasporto di merci su strada per conto terzi.

²⁰ Art. 5 quinquies della L.R. 35/2000

La tabella seguente mostra l'intensità massima di aiuto rispetto al costo ammissibile per dimensione di impresa:

Dimensione impresa	Contributo rispetto alle spese ammissibili (%)
Micro-Piccola	40%
Media	30%
Grande	20%

3.6 Divieto di cumulo

Non è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza regionale, nazionale o comunitaria.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, così come dettagliato nell' "Allegato C" relativo alle modalità di presentazione.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettronichecertificatori>) A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibile.

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandoenergia2> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2015 e fino alle ore 17.00 del 14 marzo 2015, secondo le modalità descritte nell'Allegato C.

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno rilasciate dalle ore 9.00 del primo giorno di apertura del bando e sino alle ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00.

Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando, compilando i campi relativi alle seguenti informazioni:

- denominazione/ragione sociale;
- indirizzo della sede legale e dell'unità locale;
- codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di appartenenza;

ALLEGATO 2 - Bando 2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
 - matricola INPS e sede di competenza;
 - matricola INAIL, sede di competenza e P.A.T.;
 - CCNL di riferimento;
 - rating di legalità; (se posseduto dal richiedente)
- e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Si specifica che la domanda di aiuto on-line contiene, al suo interno, le dichiarazioni di cui alle successive lettere A, B, C, D, M, N, P e Q del paragrafo 4.3.

Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere E, F, G, H, I, L, O, R, S dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno dell'Allegato C.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandoenergia2> ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande e dei documenti a corredo sono contenuti all'interno del documento “Modalità di presentazione delle domande”, di cui all'Allegato C del bando.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle domande e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.3 del bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti:
bandoenergia2@regione.toscana.it e bandoenergia2@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportobandoenergia2@sviluppo.toscana.it; sarà inoltre attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

Per la presentazione delle domande occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nel precedente paragrafo 4.2:

A) MODELLO DI DOMANDA (All. B) contenente le dichiarazioni dei soggetti beneficiari rese ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (*da compilare on line*);

B) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO (All. F) firmata digitalmente dal legale rappresentante, comprensiva di Piano Finanziario e della dimostrazione di possedere la capacità economica finanziaria (*da compilare on line e allegare documentazione*);

C) DICHIARAZIONE "DEGGENDORF" sostitutiva di atto notorio sulla regolarità rispetto al D.P.C.M. 23/05/2007, relativo agli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea (All. D) [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007], firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (*da compilare on line*);

D) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. H).

La suddetta dichiarazione, non prevedendo alcun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione (*compilata automaticamente on line*);

E) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (*da allegare alla domanda*)

a) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

b) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi a) e b), in assenza delle dichiarazioni dei redditi, il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

F) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato (*da allegare alla domanda*);

G) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato (*da allegare alla domanda*);

H) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ (*da allegare alla scheda tecnica di progetto*), come specificati all'interno del paragrafo 5.4.2 del bando e di seguito riportati:

- Progetti con benefici ambientali anche in termini di tutela della qualità dell'aria, del suolo, dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico;

ALLEGATO 2 - Bando 2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

- Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto;
- Imprese che assicurano un incremento occupazionale, conseguito per effetto del contributo, durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi;
- Imprese che assicurano capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione;
- Imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011;
- Imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto;
- Imprese localizzate nelle aree interne come definite nella delibera GRT 289 del 7 aprile 2014;
- Progetti di imprese a titolarità femminile;
- Progetti di imprese costituite da giovani;
- Imprese iscritte nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità";

Tale documentazione deve essere presentata a corredo della scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F del bando.

I) SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA *(da allegare alla domanda)*

comprovante la richiesta di finanziamento da parte delle imprese (in caso di impresa che abbia necessità di ricorrere al credito bancario). Ai fini della concessione del contributo dovrà essere presentata la delibera di finanziamento della banca;

L) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA SEDE O UNITÀ LOCALE DESTINATARIE DELL'INTERVENTO con un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 del bando, in caso di impresa priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda *(da allegare alla domanda)*;

M) DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS" (All.M) *(da compilare on line)*;

N) DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI (All.L) *(da compilare on line e allegare documentazione)*;

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'impresa deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità].

O) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE *(da allegare alla domanda)*, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il richiedente, attestante l'autorizzazione alla

realizzazione degli interventi oggetto di domanda e l'assunzione dell'impegno di garantire la stabilità delle operazioni finanziate nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

P) DICHIARAZIONE AMBIENTALE (All. E) *(da compilare on line)*;

Q) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI IMPRESA (All.N) *(da compilare on-line)*;

R) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEL REQUISITO DIMENSIONALE *(da allegare alla domanda)*:

- per le imprese eventualmente associate o collegate al soggetto richiedente esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 589/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali, alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto, non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data;

- per le imprese eventualmente associate o collegate al soggetto richiedente esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, che, al momento della presentazione della domanda, non risultano iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane, documentazione equivalente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata e il prospetto delle attività e delle passività corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana; per le imprese per le quali, alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. Tutti i documenti suddetti devono essere prodotti in copia conforme all'originale e corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana;

- per le imprese eventualmente associate o collegate al soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non risultano iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane, copia conforme all'originale del bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione corredata da perizia giurata di traduzione in lingua italiana;

- per le imprese richiedenti l'aiuto, copia conforme del Libro Unico anno 2013 oppure copia conforme dei DM10/2 relativi a tutti i mesi dell'anno 2013;

- per le imprese richiedenti l'aiuto che, al momento della presentazione della domanda, non risultano iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane, copia conforme della documentazione equivalente al Libro Unico anno 2013 oppure copia conforme della documentazione equivalente ai DM10/2 relativi a tutti i mesi dell'anno 2013;

- per le imprese eventualmente associate o collegate al soggetto richiedente, copia conforme del Libro Unico anno 2013 oppure copia conforme dei DM10/2 relativi a tutti i mesi dell'anno 2013;

- per le imprese eventualmente associate o collegate al soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non risultano iscritti nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane, copia conforme della documentazione equivalente al Libro Unico anno 2013 oppure copia conforme della documentazione equivalente ai DM10/2 relativi a tutti i mesi dell'anno 2013.

S) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO O DI REQUISITI EQUIPOLLENTI SECONDO LE NORME DEL PAESE DI APPARTENENZA per il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in toscana al momento della presentazione della domanda e relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. *(da allegare alla domanda)*.

Le domande mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 (cause di non ammissione) del bando.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.2 (istruttoria di ammissibilità) del bando.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di aiuto avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione della domanda** (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4); successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo totale in relazione ai criteri di selezione.

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando e dell'Allegato C del bando compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;

- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando;

- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e dei punti 16) e 17) del paragrafo 2.2., oppure, per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana, al momento della domanda, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 4) e dei punti 7), 16) e 17) e l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007;

- il rispetto dell'investimento ammissibile minimo di cui al paragrafo 3.2;

- il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1.

A tal fine saranno effettuate, **a pena di inammissibilità** al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui dai punti 2) a 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti 1), 7), 16) e 17) del medesimo paragrafo e dei punti 5) e 6) se posseduti al momento della domanda.

Se i requisiti di cui ai punti 4), 8) e 17) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2. sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati soltanto controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla sola documentazione tecnica relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge n. 40/2009.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2 e dall'allegato C del bando;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e dei punti 16) e 17) di cui al paragrafo 2.2;
- l'assenza dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del progetto;
- l'incompletezza e l'irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al progetto;
- il mancato rispetto dell'investimento ammissibile minimo di cui al paragrafo 3.2;
- il mancato rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione della domanda

Tutte le domande ammesse saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premialità, priorità e punteggio) definiti con delibera di Giunta regionale n. 933 del 27/10/2014.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e composta da membri interni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2008.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

5.4.1 Criteri di valutazione

	Criterio di selezione	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1	Pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto	5	30
2	Obiettivi in termini di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento degli ultimi 3 anni	10	30
3	Studio consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni	10	15
		25	75

Criterio di valutazione 1

Pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto

Alla data di presentazione della domanda:

1. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento: 5 punti

2a. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento e contestuale possesso dell'Autorizzazione Paesaggistica a norma del D.Lgs 42/2004:15 punti

2b. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento e Autorizzazione Paesaggistica a norma del D.Lgs 42/2004 non necessaria:15 punti

3a. possesso e piena efficacia del titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità] :30 punti

3b. titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento non necessario [immediata cantierabilità]: 30 punti

Nota: Nel caso di presentazione di SCIA non efficace per mancanza di alcuni degli atti di assenso previsti dall'art. 145 comma 2, lettera d, della l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), la medesima deve essere corredata da contestuale istanza di acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'art. 147 della medesima legge

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione titoli abilitativi di cui all'Allegato L del bando.

Criterio di valutazione 2

Obiettivi del progetto in termini di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento degli ultimi 3 anni

- uguale a 20% (10 punti)
- oltre 20% fino a 30% (15 punti)
- oltre 30% fino a 40% (20 punti)
- oltre 40% fino a 50% (25punti)
- oltre 50% (30 punti)

Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento degli ultimi 3 anni dovrà essere illustrato e comprovato nella relazione tecnica del progetto da allegare obbligatoriamente alla scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F.

Criterio di valutazione 3

Studio consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni

Lo studio dei consumi ante intervento è contenuto nella seguente documentazione da allegare obbligatoriamente alla scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F.

- relazione tecnica :10 punti
- audit energetico : 15 punti

L'audit energetico deve essere conforme ai dettati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".

Si precisa che i progetti devono conseguire:

- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

I progetti che conseguiranno il punteggio minimo totale saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Si ricorda che **non saranno ammessi a finanziamento** i progetti che in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto.

5.4.2 Criteri di premialità

1. Progetti con benefici ambientali anche in termini di tutela della qualità dell'aria, del suolo, dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico: **5 punti**

Il raggiungimento dei benefici ambientali dovrà essere illustrato e comprovato anche in termini numerici nella scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F e nella relazione tecnica del progetto.

2. Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto: **2 punti**
3. Imprese che assicurano un incremento occupazionale, conseguito per effetto del contributo, durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi: **fino ad un massimo complessivo di 3 punti**
 Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione Istat di ULA.

Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella:

Dimensione impresa	ULA 1-2	ULA > 2
Micro -Piccola	2	3
Media-Grande	1	2

Nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nel progetto esecutivo:

- il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell'incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.
- all'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto, verrà applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso per ogni punto di premialità occupazionale decurtato in base alla tabella di cui sopra.

Ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo.

4. Imprese che assicurano capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione: **2 punti**
 Se la percentuale ULA donne /ULA totale \geq 50%: **2 punti**
5. Imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011²¹: **2 punti**
6. Imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto²²: **2 punti**

²¹ Criterio previsto in attuazione dell'art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori

²² Criterio previsto in attuazione dell'art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità ambientale

7. Imprese localizzate nelle aree interne come definite nella delibera GRT 289 del 7 aprile 2014: **2 punti**
8. Progetti di imprese a titolarità femminile²³: **2 punti**
9. Progetti di imprese costituite da giovani²⁴: **2 punti**
10. Imprese iscritte nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità": **2 punti**

Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella scheda tecnica di progetto (All.F) e nella relativa relazione tecnica del progetto.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

Ai sensi della L.R. 35/2000²⁵, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi a finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base all'importo dell'investimento ammissibile, in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le **domande non ammesse** a finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 di cui ai punti da 1) a 4) e dei requisiti 7), 16) e 17) e dei requisiti 5) e 6) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede, previa predisposizione di apposito atto, a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente. Tale atto dovrà essere adottato subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale e antecedentemente alla adozione dell'atto finale di approvazione della graduatoria

2. domande non ammesse a seguito di valutazione.

²³ Criterio previsto in attuazione dell'art.4 bis della LR n. 21/2008 in riferimento alle pari opportunità uomo/donna- Cfr Allegato A per la definizione di Impresa a titolarità femminile

²⁴ Criterio previsto in attuazione dell'art.3 della LR n. 21/2008 in riferimento alla salvaguardia dell'occupazione- Cfr Allegato A per la definizione di Impresa costituite da giovani

²⁵ Cfr.art.5 octies L.R. 35/2000

ALLEGATO 2 - Bando 2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

Sviluppo Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Sarà possibile utilizzare eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziato al fine di finanziare progetti ammessi ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente disponibili.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto

Con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) Sviluppo Toscana indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

Al momento della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza del contributo dovranno posseduti:

- eventuali pareri, autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli interventi;
- la delibera di finanziamento della banca, in caso di necessità di ricorrere al credito bancario per la finanziabilità del progetto;

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, il beneficiario **ha l'obbligo** di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato J).

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell' aiuto concesso.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto. In particolare:

6.3.1 Obblighi Reg. CE 1303/2013

Stabilità delle operazioni (art. 71)

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Contabilità separata (Art. 125 co. 4 lett. B)

- deve essere garantita la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla chiusura del POR FESR 2014-2020;

Misure di informazione e comunicazione (art. 115, Allegato XII e Regolamento di Esecuzione 821/2014 artt. 4 e 5)

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione così come di seguito riportati:

1. Tutte le attività di informazione e comunicazione a cura del beneficiario devono riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento alla stessa, nonché un riferimento al Fondo o ai Fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento al/i fondo/i può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

L'emblema dell'Unione deve essere sempre chiaramente visibile, occupare una posizione di primo piano e avere dimensioni adeguate a quelle del materiale o del documento utilizzato.

Per gli oggetti promozionali o di dimensioni ridotte non è obbligatorio fare riferimento al Fondo. Sui siti web, l'emblema dell'Unione e il relativo riferimento devono essere immediatamente visibili nell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la barra verso il basso, mentre il riferimento al Fondo deve essere comunque visibile sul medesimo sito web. I beneficiari dovranno utilizzare il blocco loghi che sarà reso disponibile dall'Ufficio dell'Autorità di Gestione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito web, se esiste, una breve descrizione dell'operazione, che spieghi le finalità e i risultati e evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

a) Per ogni operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di Coesione che consista nel finanziamento di **infrastrutture** o di **operazioni di costruzione** per i quali il **sostegno pubblico complessivo superi 500.000 euro**, durante l'esecuzione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, realizzato utilizzando il format che l'Ufficio dell'Autorità di Gestione metterà a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR

b) Per tutte le operazioni che non rientrano nel precedente punto a), il beneficiario deve collocare almeno un poster di formato minimo A3 con informazioni sul progetto e che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Il poster deve essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico come, ad esempio, l'area di ingresso di un edificio e dovrà essere realizzato utilizzando il format che l'Ufficio dell'Autorità di Gestione metterà a sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

Tale poster funge anche da targa permanente per i progetti che non rientrano nelle fattispecie previste al successivo art. 3.

3. Per ogni operazione che abbia ricevuto un **sostegno complessivo superiore a 500.000 euro** e che consista nell'**acquisto di un oggetto fisico** e nel finanziamento di un'**infrastruttura** o di **operazioni di costruzione**, **entro tre mesi dal completamento** dell'operazione, il beneficiario deve esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario in un luogo facilmente visibile al pubblico.

La targa o cartellone deve indicare il nome e l'obiettivo principale dell'operazione ed essere realizzato utilizzando il format che l'Ufficio dell'Autorità di Gestione metterà a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

6.3.2 Obblighi di informazione e collaborazione con la Regione

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo di:

- fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;
- collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati

Ai sensi del D.Lgs. 22/2013 tutti i soggetti beneficiari del presente bando acconsentono alla pubblicazione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei provvedimenti finali sulla banca dati istituita con DGR 11/2013 sul sito internet regionale, Sezione Trasparenza Valutazione e Merito.

L'Autorità di gestione del POR svolge l'attività di monitoraggio finalizzata ad assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.

I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Operativo Regionale.

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti di ammissibilità dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC)

6.3.3 Obbligo di attivazione tirocinio

Per quanto riguarda il Bando 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi le imprese ammesse a finanziamento per un contributo uguale o maggiore di 100.000 euro e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 32/2002 modificata dalla Legge Regionale n. 3/2012, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione, hanno l'obbligo di attivare, nel periodo di realizzazione del progetto e per un periodo comunque non inferiore a 6 mesi, almeno un tirocinio connesso alle attività oggetto del contributo, ai sensi della predetta Legge.

Tale obbligo grava su ciascuna impresa fatta esclusione nei casi in cui non è possibile attivare il tirocinio per divieto normativo. In caso di inadempimento le imprese sono assoggettate ad una sanzione consistente nella decurtazione del 10% del contributo.

6.4 Modifiche dei progetti

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare solo ed esclusivamente:

- il crono programma;
- gli importi del piano finanziario;
- il progetto in merito alle caratteristiche tecniche e alla tipologia di spesa

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto,

tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati la tipologia dell'intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione dell'intervento.

Il soggetto beneficiario deve realizzare l'intervento almeno nella misura del 70% dell'investimento ammesso al contributo, fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1, pena la revoca del contributo.

Le varianti devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandoenergia2> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

In ogni caso le varianti dovranno essere comunicate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Amministrazione Regionale per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale (si veda anche "Obblighi dei beneficiari").

Nel caso di modifiche intervenute che condizionano i criteri di valutazione si provvederà ad una verifica del punteggio in graduatoria.

6.5 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa. Subentri

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della

ALLEGATO 2 - Bando 2 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi

procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili si rinvia a quanto stabilito nell'Allegato G "Spese ammissibili – non ammissibili e rendicontazione".

Il soggetto beneficiario deve realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, pena la revoca del contributo stesso.

Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario (fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1).

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

- modalità ordinaria;
- modalità attraverso i revisori legali.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000²⁶ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione²⁷.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario inoltrata a Sviluppo Toscana, sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori e a titolo di saldo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria²⁸

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 60% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e

²⁶art. 5 sexies-decies

²⁷ Cfr. paragrafo 8.3

²⁸ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²⁹

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale³⁰ (All. K) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata a Sviluppo Toscana che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.4 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione di tale primo periodo il beneficiario deve rendicontare almeno il 30% dell'investimento ammesso.

Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura di almeno il 30% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile.

²⁹ Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

³⁰ Cfr. Allegato K "Schema Fideiussione".

La domanda di pagamento deve essere presentata alla Sviluppo Toscana S.p.A unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato G "spese ammissibili - non ammissibili e rendicontazione"
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

La mancata rendicontazione delle spese per almeno il 30% dell'investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo paragrafo 8.

7.5 Domanda a saldo (obbligatoria)

Il secondo ed ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, indipendentemente dalla data di avvio del progetto, salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3.

Entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

La domanda deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A, di cui al paragrafo 8.1;

La relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi in termini di risparmio energetico conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento.

- certificato di regolare esecuzione delle opere e/o dichiarazioni di conformità degli impianti;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato G "spese ammissibili – non ammissibili e rendicontazione".
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori all'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2, pena la revoca totale del contributo.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, stato avanzamento lavori, saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia e sempre a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusive allegate alla rendicontazione, e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- la realizzazione dell'intervento

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusive devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo.³¹

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica³² come indicato al paragrafo 8.7.

8.3 Controlli e ispezioni

Sviluppo Toscana si riserva di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 10), 11) e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni, rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del beneficio.

Sviluppo Toscana procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria Sviluppo Toscana effettua i seguenti controlli in relazione ai requisiti di ammissibilità autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 8 a 15;

³¹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

³² Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

- controlli a campione in misura non inferiore al 10 % sui soggetti ammessi a contributo ma non finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 8 a 15;

B. Dopo la rendicontazione

Dopo la rendicontazione e prima dell'erogazione, Sviluppo Toscana effettua i controlli documentali sulle spese ammissibili rendicontate.

I controlli sulle rendicontazioni avverranno con le seguenti modalità:

- rendicontazione ordinaria : controllo puntuale sulle spese rendicontate;
- rendicontazione attraverso i revisori legali: controllo annuale a campione sulla relazione tecnica rilasciata in forma giurata ai sensi dell'art. 5-sexiesdecies L.R. n.35/2000.

C. Prima dell'erogazione (anticipo, stato avanzamento lavori, a saldo)

Prima dell'erogazione per anticipo, S.A.L. e saldo, Sviluppo Toscana effettua:

- controlli su tutti i soggetti beneficiari dell'erogazione in relazione ai requisiti di cui ai punti 5) e 6) del paragrafo 2.2, se non posseduti al momento della domanda;
- controllo su tutti i soggetti beneficiari dell'erogazione in relazione ai requisiti di cui ai punti 2) e 7).

D. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo Sviluppo Toscana effettua:

- controlli a campione, anche in loco, sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e l'80%.

L'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana- direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.4 Decadenza dal beneficio

La decadenza, conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione da Sviluppo Toscana S.p.A., successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, determina la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8 a 15 del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.3.
- mancata sottoscrizione del contratto.

8.5 Risoluzione del contratto

Costituisce cause di risoluzione del contratto il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal Contratto ed il conseguente inadempimento.

8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 8.4 e 8.5, la Regione Toscana procederà alla revoca totale del beneficio concesso.

Inoltre la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso nei seguenti casi:

- decadenza di cui al paragrafo 8.4;
- risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente a mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal Contratto stesso;
- inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso rispetto ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.1;
- accertata indebita percezione dell'aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili. In questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito;
- rinuncia del beneficiario avvenuta dopo la concessione del contributo;
- mancata realizzazione di almeno il 70% dell'investimento ammesso a contributo nei tempi di realizzazione previsti. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato.
- mancata realizzazione dell'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e mancato rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto di cui all'art 13 del Contratto, fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1.

Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990

Nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale o parziale) l'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto³³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale³⁴

³³ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

³⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

	A	B	C	D	E
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura	Costo di sola Istruttoria (€)	Costo di istruttoria aggiuntivo (€)	Costo di erogazione e Recupero (€)	Rimborso dei soli costi di istruttoria (€) <i>(col. A nei casi di rinuncia di MPMI; col. A+B nei casi di rinuncia di grandi imprese)</i>	Rimborso totale in caso di revoca (€) <i>(col. A+C nei casi di revoca per le MPMI; col. A+B+C in caso di revoca a grandi imprese)</i>
Costo medio	295,00	700,00	Euro 814,00 + 380,00	Euro 295,00 (MPMI) Euro 995,00 (Grandi Imprese)	Euro 1489,00 (MPMI) Euro 2189,00 (Grandi Imprese)

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell' aiuto ha facoltà di applicare – con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

8.8 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Nel caso di cui al precedente punto e per procedimento amministrativo connesso ad atti di revoca per i casi previsti dal punto 9 del paragrafo 2.2 di cui al presente bando il beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
 - la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
 - il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Responsabile del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico
 - i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
Sviluppo Toscana S.P.A.
 - gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico
- Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica bandoenergia2@sviluppo.toscana.it

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della D.G. Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici.

Il diritto di accesso³⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della D.G. Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoenergia2@sviluppo.toscana.it

³⁵ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il presente bando costituisce strumento di attuazione della "Gestione in anticipazione del Programma Regionale FESR - Ciclo 2014-2020. Direttive di attuazione per la selezione di progetti in materia di efficientamento energetico delle imprese" di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 933 del 27/10/2014. Poiché il Programma Regionale, al momento dell'emanazione del presente bando, non è stato ancora approvato, la Regione Toscana si riserva di prevedere integrazioni al presente bando, derivanti direttamente da nuove disposizioni dell'UE, dello Stato (in particolare, l'Accordo di Partenariato) e della Regione Toscana, attuative dei regolamenti comunitari e che dovessero rilevare ai fini dell'approvazione del Programma Regionale.